


Publicato il 02/08/2023

N. 13018/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 13095/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 13095 del 2022, proposto da

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino, Laura Bortolamei, Anna Roberta Cavazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimino in Padova, Piazzale Stazione, 7;

*contro*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

- del provvedimento dell'8.9.2022 di CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a (di seguito, "Consap") avente ad oggetto "Comunicazione di mancato riconoscimento dell'indennizzo richiesto ai sensi 2 della L. 30.12.2018 n. 145. Avente diritto ██████████ ██████████ ██████████ C.F. ██████████" comunicato tramite la piattaforma dedicata, nella

parte in cui, per quanto riguarda la domanda ID 178231, non riconosce alla ricorrente il suddetto indennizzo;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente (tra cui per quanto occorra la nota di Consap di cui alla pec del 26.10.2022 di riscontro della istanza della ricorrente del 13.10.2022; le richieste di integrazione documentale di Consap del 12.4.2021 e del 28.12.2021), con riserva di motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 71 bis del c.p.a.;

Sentite sul punto le parti in apposita seduta di cui al verbale del 15 giugno 2023;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il presente mezzo di gravame, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la parte istante - in qualità di titolare di n. 2.853 azioni della Banca Popolare di Vicenza (di seguito anche solo "BPVI"), istituto bancario che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 25.6.2017 è stato sottoposto, su proposta della Banca d'Italia, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, 1° comma del TUB e dell'art. 2, 1° comma, lett. a), del D.L. n. 99 del 25.6.2017 (conv. in L. 121/2017), essendosi resa responsabile di plurime violazioni massive del T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) accertate sia in sede di vigilanza, sia in sede giudiziaria - ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe poiché lesivi del proprio interesse pretensivo al riconoscimento di un indennizzo in favore degli azionisti di alcuni istituti bancari finiti in "default", tra i quali anche la Banca Popolare di Vicenza;

Ritenuto che le medesime doglianze sono finalizzate a prospettare:

- in primo luogo, la sussistenza di un evidente errore procedurale, avendo omesso la p.a. di comunicare alla ricorrente il c.d. preavviso di rigetto, concretando così una

palese violazione delle disposizioni di cui alla L. 241/1990 di disciplina del procedimento amministrativo;

- la erroneità della decisione della Commissione intervenuta, donde la contestata violazione delle disposizioni di legge che regolano il pagamento degli indennizzi FIR (art. 1, commi 493 e s.s. L. 14 145/2018M; D.m. 10.05.2019; art. 21 T.u.f.) e il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria che inficia la validità del diniego impugnato;

Ritenuto che, nel caso di specie, vi sono i presupposti per pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 bis e 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di precedenti giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in contestazione (cfr. sentenza della sezione n. 4665 del 16 marzo 2023, con cui si assume conclusivamente che *“Il provvedimento impugnato risulta viziato da un’evidente violazione di legge, oltre che affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Difatti, spettava alla Commissione tecnica, ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 e dell’art. 7, comma 1, del d.m. 10 maggio 2019 del MEF, riscontrare in concreto la sussistenza delle violazioni massive del TUB poste in essere dalla banche - anche nei periodi temporali diversi dal c.d. “periodo sospetto” - in relazione alla posizione dell’istante, avvalendosi se del caso dei poteri istruttori forniti dal legislatore proprio in considerazione della debolezza informativa (posizione asimmetrica) in cui versa quest’ultimo rispetto all’istituto di credito. Anziché operare secondo diritto, la Commissione ha illegittimamente invertito il riparto dell’onere probatorio, che il legislatore poneva a suo carico, sulla dimostrazione delle violazioni massive.*

*In conclusione, il gravame è fondato e va pertanto accolto; per l’effetto va annullato il provvedimento di Consap del 28 giugno 2022. L’accoglimento delle censure “sostanziali”, riferite agli aspetti contenutistici del provvedimento impugnato, comporta l’assorbimento delle altre censure in quanto dal loro accoglimento parte ricorrente non potrebbe trarre un’utilità sostanziale maggiore*

*rispetto a quella ottenuta con la presente pronuncia (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).*

*Le amministrazioni intimate sono tenute a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il rispettivo potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale, fermo restando che, in caso determinazione favorevole all'istante, dalle somme dovute dovranno essere scomputati gli importi medio tempore corrisposti in via parziale.”);*

Ritenuto, pertanto, che il presente gravame va accolto negli stessi termini del precedente giurisprudenziale, pienamente condiviso dal collegio;

Considerato, infine, che in considerazione delle peculiarità della fattispecie e della novità delle questioni trattate, sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente, Estensore

Giovanna Vigliotti, Referendario

Michele Tecchia, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Francesco Riccio**

N. 13095/2022 REG.RIC.

IL SEGRETARIO

